

REGOLAMENTO (CEE) N. 2665/84 DEL CONSIGLIO

del 18 settembre 1984

che stabilisce, in deroga al regolamento (CEE) n. 171/83, una misura temporanea relativa alle prese accessorie catturate durante la pesca del merluzzo norvegese nel Mare del Nord

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 170/83 del Consiglio, del 25 gennaio 1983, che istituisce un regime comunitario di conservazione e di gestione delle risorse della pesca⁽¹⁾, in particolare l'articolo 11,

vista la proposta della Commissione,

considerando che a norma dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 170/83 spetta al Consiglio, alla luce dei pareri scientifici disponibili, in particolare della relazione redatta dal comitato scientifico e tecnico della pesca, elaborare le misure di conservazione necessarie alla realizzazione degli obiettivi di cui all'articolo 1 del regolamento precitato;

considerando che il regolamento (CEE) n. 171/83⁽²⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2664/84⁽³⁾, definisce un regime generale per la pesca delle risorse biologiche che si trovano nelle acque comunitarie;

considerando che è opportuno modificare temporaneamente le percentuali delle prese accessorie delle specie elencate nell'allegato V, catturate durante la pesca del merluzzo norvegese nel Mare del Nord,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

In deroga all'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 171/83 le prese accessorie delle specie elencate nell'allegato V di questo regolamento, catturate durante la pesca del merluzzo norvegese nelle parti settentrionale e centrale del Mare del Nord (divisioni CIEM IV a e IV b) nel periodo dal 1° ottobre 1984 al 31 maggio 1985, possono rappresentare al massimo il 18 % in peso del totale delle catture cumulate di merluzzo norvegese e delle specie elencate nell'allegato V, a condizione che la percentuale di prese accessorie delle specie elencate nell'allegato V, eccettuato il merlano, non superi l'8 %.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° ottobre 1984.

Esso è applicabile fino al 31 maggio 1985.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 18 settembre 1984.

Per il Consiglio

Il Presidente

A. DEASY

⁽¹⁾ GU n. L 24 del 27. 1. 1983, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 24 del 27. 1. 1983, pag. 14.

⁽³⁾ Vedi pagina 1 della presente Gazzetta ufficiale.